

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2915

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PAZZAGLIA, NICCOLAI GIUSEPPE, TURCHI

Presentata il 15 dicembre 1970

**Modifica dell'articolo 24 della legge 18 marzo 1968, n. 249,
concernente la delega per il riordinamento dell'ammini-
strazione dello Stato**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 24 della legge 18 marzo 1968, n. 249, dispone che per la promozione a ruolo aperto ad appuntato i militari al corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dell'arma dei carabinieri, del corpo delle guardie di finanza, del corpo degli agenti di custodia, debbano aver prestato servizio per un periodo non breve che, dal 1971 sarà di 17 anni.

Tale periodo di attesa appare obiettivamente ingiustificato; la esperienza necessaria per lo svolgimento di quelle mansioni leggermente diverse che l'appuntato ha può essere acquisita in un periodo di tempo assai più breve.

In relazione a tali considerazioni, con la presente proposta di legge si intende modificare il citato articolo 24 della legge 18 marzo

1968, n. 249, per consentire che il detto grado di appuntato venga conseguito dopo un periodo di 15 anni, a decorrere dal 1973.

Si intende altresì stabilire che ai militari che verranno collocati in congedo per infermità dipendente da causa di servizio, lo stesso grado di appuntato venga riconosciuto, ai fini della liquidazione della pensione, qualunque sia l'anzianità di servizio.

Tale ultima proposta ha lo scopo di consentire, in presenza di conseguenze nocive del servizio, che il trattamento pensionistico sia più adeguato.

Le considerazioni sovra esposte raccomandano l'approvazione della proposta che si confida trovi accoglimento da parte della Camera.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il secondo comma dell'articolo 24 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è sostituito dal seguente:

« Fermo restando il possesso degli altri requisiti prescritti dalle rispettive norme di

avanzamento, nell'arma e corpi predetti l'ammissione al giudizio per la promozione a ruolo aperto ad appuntato ha luogo al compimento dei seguenti periodi di servizio prestati nell'arma o corpo di appartenenza: 20 anni nel 1968; 19 anni nel 1969; 18 anni nel 1970; 17 anni nel 1971; 16 anni nel 1972; 15 anni dal 1973 in poi. Sono promossi ad appuntato, con decorrenza dal giorno precedente al collocamento in congedo i militari che abbiano contratto infermità e che a causa di essa vengano collocati in congedo ».